

Roma, 18 febbraio 2021

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 11/2021

Oggetto: Emergenza Coronavirus - Risoluzione rapporto di lavoro a seguito di accordo sindacale - Messaggio Inps 17 febbraio 2021, n. 689

L'INPS chiarisce che gli accordi collettivi che consentono l'accesso alla NASpl ai lavoratori che, in adesione agli stessi, risolvono il rapporto di lavoro durante il blocco dei licenziamenti, possono essere sottoscritti anche da una sola delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello (cfr. circ. Fedit n. 110-118-128/2020).

Si rammenta che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpl, ad allegare l'accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l'adesione al predetto accordo, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 17-02-2021

Messaggio n. 689

OGGETTO: Indennità di disoccupazione NASpi e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all'articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020.

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Tale previsione è contenuta altresì nell'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo articolo 1, valide fino al 31 marzo 2021.

Sono stati evidenziati dubbi interpretativi da parte delle Strutture territoriali circa l'espressione utilizzata dal legislatore laddove la norma prevede che l'accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle *"organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale"*.

In particolare, è emerso che alcune Strutture territoriali respingono le domande di indennità NASpI laddove l'accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sulla tematica si fa presente che – ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell'accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l'adesione all'accordo da parte del lavoratore. Quest'ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi